

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — dm-drogerie markt/UAMI — Distribuciones Mylar (dm)

(Causa T-36/09) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Procedura di opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo dm — Marchio nazionale figurativo anteriore dm — Procedimento amministrativo — Decisioni delle divisioni di opposizione — Revoca — Rettifica di errori materiali — Atto inesistente — Ricevibilità dei ricorsi proposti dinanzi alla commissione di ricorso — Termine di ricorso — Legittimo affidamento — Artt. 59, 60 bis, 63 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 60, 62, 65 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] — Regola 53 del regolamento (CE) n. 2868/95»]

(2011/C 311/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Germania) (rappresentanti: avv.ti O. Bludovsky e C. Mellein)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente J. Novais Gonçalves, poi G. Schneider, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Distribuciones Mylar, SA (Gelves, Spagna)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI 30 ottobre 2008 (causa R 228/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Distribuciones Mylar, SA e la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG

Dispositivo

1) La decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 30 ottobre 2008 (causa R 228/2008-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Distribuciones Mylar, SA e la dm-drogerie markt GmbH & Co. KG, è annullata in quanto non ha dichiarato nulla la versione modificata della decisione della divisione d'opposizione 16 maggio 2007.

2) Il ricorso è respinto per il resto.

3) L'UAMI è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.

Sentenza del Tribunale 9 settembre 2011 — Chalk/UAMI — Reformed Spirits Company Holdings (CRAIC)

(Causa T-83/09) ⁽¹⁾

[«Marchio comunitario — Marchio comunitario denominativo CRAIC — Cessioni — Registrazione del trasferimento del marchio — Revoca — Artt. 16, 17, 23 e 77 bis del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti artt. 16, 17, 23 e 80 del regolamento (CE) n. 207/2009] e regola 31 del regolamento (CE) n. 2868/95»]

(2011/C 311/70)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: David Chalk (Canterbury, Regno Unito) (rappresentanti: W. James, M. Gilbert, C. Balme, solicitors, e S. Malynicz, barrister)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Reformed Spirits Company Holdings Ltd (Saint Helier, Regno Unito) (rappresentante: C. Morcom, QC)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 13 novembre 2008 (procedimento R 1888/2007-2), relativa ad una domanda di registrazione di trasferimento di marchio comunitario a seguito di cessione

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) Il sig. David Chalk è condannato alle spese, ivi comprese le spese indispensabili sostenute dalla Reformed Spirits Company Holdings Ltd ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).

⁽¹⁾ GU C 90 del 18.4.2009.